



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

AGENDA

VITALIANO TAMBORINI
LETIZIA TORTORA

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

AGENDA

- SA Italia 720B - Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile
- ISA Italia 570 - Continuità aziendale
- ISA Italia 320 - Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile
- ISA Italia 260 - Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
- ISA Italia 265 - Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

SA ITALIA 720B

VITALIANO TAMBORINI

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

SA Italia 720B

La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Principio di revisione specifico per adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.

SA Italia 720B – Art. 14, c.2 D.Lgs. 39/10

La relazione [di revisione] ... comprende: ...

« e) un giudizio sulla **coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua **conformità** alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una **dichiarazione** rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di **errori significativi** nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».

SA Italia 720B – Versione «revised»

Determina del MEF - 15 giugno 2017

In vigore per la revisione dei bilanci che iniziano
dal 1° luglio 2016

Aggiornamento principio per tener conto:

- D. Lgs. 139/15 e D.Lgs. 135/16
- ISA 720 Revised internazionale (aprile 2015)

SA Italia 720B - Introduzione

Obblighi revisore sulla relazione sulla gestione:

- Giudizio sulla **coerenza** con il bilancio
- Giudizio sulla **conformità** alle norme di legge
- Dichiarazione separata su eventuali **errori** significativi

Sulla base del **lavoro svolto** durante la revisione contabile del bilancio.

SA Italia 720B - Introduzione

Società **emittenti valori mobiliari** ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

Alcune informazioni contenute nella **Relazione sul governo societario**.

Art. 123-bis del D.Lgs. 58/98

- c.1, lettere c), d), f), l) e m), e
- c.2, lettera b)

SA Italia 720B - Introduzione

Il principio **non è applicabile** ai:

- Bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis Cod. Civ.);
- Bilanci delle micro-impresse (art. 2435-ter Cod. Civ.);

Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione

SA Italia 720B - Introduzione

La relazione sulla gestione corredata il bilancio

Documenti che non sottoposti a SA Italia 720B:

- Relazione del Collegio Sindacale;
- Attestazione del Dirigente Preposto.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISA Italia 720.

SA Italia 720B - Introduzione

Il **giudizio** sulla **coerenza** e sulla **conformità** **non** rappresenta un **giudizio** sulla **rappresentazione veritiera e corretta** della relazione sulla gestione.

La **dichiarazione** sugli eventuali errori significativi **non** costituisce l'espressione di un **giudizio professionale** e pertanto non fornisce alcuna forma di «assurance».

SA Italia 720B - Introduzione

La **dichiarazione** ha l'**obiettivo** di evidenziare eventuali **contraddizioni o non concordanze**, emergenti dalla attività di lettura della relazione sulla gestione, fra il contenuto di quest'ultima e gli **elementi probativi** e la documentazione acquisiti per esprimere il giudizio sul bilancio.

SA Italia 720B - Introduzione

La lettura di **informazioni** contenute nella relazione sulla gestione a fronte delle quali il revisore **non** ha acquisito **elementi probativi e documentazione** né **svolto procedure pertinenti** (non necessarie per la revisione del bilancio), potrebbe **non consentire** l'**identificazione** di **errori significativi** in tale relazione.

SA Italia 720B - Introduzione

La relazione sulla gestione contiene:

- Informazioni **estratte dal bilancio** o ad esso riconducibili;
- Informazioni **non estratte dal bilancio** o ad esso non riconducibili;

SA Italia 720B – La responsabilità del revisore

Obiettivi del revisore:

- **formarsi** ed **esprimere un giudizio** sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge;
- **considerare** l'esistenza e rilasciare una **dichiarazione** su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

SA Italia 720B – Definizioni

Incoerenza – presenza di informazioni nella relazione sulla gestione che contraddicono quelle contenute nel bilancio

Incoerenza significativa - una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio

SA Italia 720B – La responsabilità del revisore

Esempi di incoerenza

- **differenze** tra dati, importi forniti in bilancio, o riconducibili, e quelli riportati nella relazione sulla gestione;
- **contraddizioni** tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione;
- **informazioni fornite** nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio.

SA Italia 720B – Definizioni

Mancanza di conformità - Assenza di informazioni richieste dalle norme di legge nella relazione sulla gestione.

Errore - Presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate (contraddittorie e/o non concordanti rispetto a conoscenze e comprensione dell'impresa). Fattispecie diversa dalla incoerenza e dalla mancanza di conformità.

SA Italia 720B – Definizioni

Errore significativo - Errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

SA Italia 720B – Definizioni

Si presume che l'**utilizzatore** del bilancio e della relazione sulla gestione sia il medesimo.

Il revisore considera le **specifiche caratteristiche** dell'incoerenza o degli altri errori e i loro effetti.

Il giudizio professionale esercitato dal revisore implica la valutazione di **aspetti quantitativi e qualitativi**.

SA Italia 720B – Procedure di pianificazione

- Acquisire una **comprensione** generale:
 - delle **norme di legge** applicabili;
 - delle **modalità** adottate dall'impresa per rispettare tali norme.

- Concordare con la direzione **modalità e tempistica** di messa a disposizione della relazione sulla gestione e degli eventuali dettagli.

SA Italia 720B – Procedure di verifica della coerenza

- **Lettura critica** delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione;
- **Riscontro** delle informazioni con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.

SA Italia 720B – Procedure di verifica della coerenza

Aspetti da considerare:

- Applicazione dello **scetticismo professionale**;
- Adeguata **direzione, supervisione e svolgimento dell'incarico** da parte del responsabile dell'incarico;
- Verifica della coerenza su **base campionaria**.

SA Italia 720B – Procedure di verifica della coerenza - esempi

Informazioni coincidenti con quelle esposte in bilancio

- **confrontare** tali informazioni

Informazioni aventi lo stesso valore informativo delle note al bilancio

- **confrontare** le **formulazioni** utilizzate e considerare se eventuali differenze rispetto a quanto esposto in bilancio implicano differenze nel significato complessivo;

SA Italia 720B – Procedure di verifica della coerenza - esempi

- ottenere la **riconciliazione** di un importo contenuto nella relazione sulla gestione rispetto al bilancio, verificarne l'accuratezza matematica e confrontare le poste in riconciliazione;
- verificare le **modalità di presentazione** delle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione rispetto alla presentazione in bilancio.

SA Italia 720B – Procedure di verifica della conformità

Lettura delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione per riscontrare che le informazioni richieste dalle norme di legge siano state incluse.

In caso di **informazioni omesse**, occorre valutare eventuali effetti significativi sul bilancio.

Appendice 1 del SA 720 B

SA Italia 720B – Procedure di verifica ai fini della dichiarazione su errori significativi

Il revisore nell'ambito della **lettura delle informazioni** contenute nella relazione sulla gestione deve considerare **esclusivamente** le **conoscenze** e la **comprensione** dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione al fini di individuare eventuali errori significativi.

SA Italia 720B – Procedure di verifica ai fini della dichiarazione su errori significativi

Nelle conoscenze sono comprese:

- Comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno (ISA Italia 315)
- Aspetti di natura prospettica

Il revisore può:

- Utilizzare la documentazione di revisione
- Effettuare colloqui con membri del team e revisori delle componenti

SA Italia 720B – Risposte del revisore

In situazioni che potrebbero configurare un'incoerenza significativa o una mancanza di conformità:

- **Discutere** con la direzione, per comprendere se esiste:
 - una **incoerenza**, se sia significativa e se sia necessario apportare modifiche al bilancio o alla relazione sulla gestione;
 - una **mancanza di conformità** e se sia necessario apportare modifiche alla relazione sulla gestione.

SA Italia 720B – Risposte del revisore

In situazioni che potrebbero configurare un errore significativo:

- **Discutere** con la direzione, per comprendere se esiste:
 - un **errore**, se sia significativo e se sia necessario apportare modifiche al bilancio, alla relazione sulla gestione o se le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto siano da aggiornare

SA Italia 720B – Risposte del revisore

Dalle discussioni il revisore può giungere alla conclusione che:

- esiste un **errore significativo** nel bilancio;
- è necessario **aggiornare** la conoscenza e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite.

SA Italia 720B – Risposte del revisore

Il revisore può venire a conoscenza di nuove informazioni che hanno implicazioni:

- per la **comprensione** dell'impresa e del contesto in cui opera e, quindi, può essere necessario rivedere la **valutazione dei rischi** effettuata in precedenza;
- sulle valutazioni del revisore circa gli **effetti** degli **errori** identificati sullo svolgimento della revisione contabile e l'effetto degli errori non corretti sul bilancio.

SA Italia 720B – Risposte del revisore

Il revisore deve chiedere alla direzione di effettuare la **correzione**.

Se la direzione/gli amministratori:

- dichiarano che procederanno con le **correzioni**, il revisore deve **verificare** che la correzione sia stata effettuata;
- si **rifiutano** di effettuare la correzione, il revisore deve **comunicare** con i responsabili delle attività di governance chiedendo che si proceda con la correzione.

SA Italia 720B – Risposte del revisore

In caso di **rifiuto**, il revisore:

- qualora gli amministratori dichiarino che l'errore verrà **corretto**, deve **verificare** che la correzione sia stata effettuata;
- qualora, invece, l'errore **non** venga **corretto**, deve valutare le **implicazioni** per la relazione di revisione e comunicarle ai responsabili delle attività di governance (in circostanze rare dichiarazione di **impossibilità** di esprimere un giudizio).

SA Italia 720B – La relazione di revisione

L'obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione deve essere assolto in una **sezione separata** della relazione di revisione sottotitolata "**Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**".

SA Italia 720B – La relazione di revisione

La sezione separata della relazione di revisione deve contenere:

- la descrizione delle **responsabilità degli amministratori** per la predisposizione della relazione sulla gestione e per il suo contenuto coerente con il bilancio e conforme con quanto previsto dalle norme di legge;
- la descrizione delle **responsabilità del revisore.**

SA Italia 720B – La relazione di revisione

La sezione separata della relazione di revisione deve contenere, altresì:

- il **giudizio** sulla **coerenza** con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua **conformità** alle norme di legge;
- l' **indicazione** che, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile, il revisore non ha individuato **errori** nella relazione sulla gestione.

SA Italia 720B – Esempio di giudizio di coerenza e di conformità (non EIP)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, c. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli **amministratori** della ABC S.p.A. sono **responsabili** per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], incluse la sua **coerenza** con il relativo bilancio d'esercizio e la sua **conformità** alle norme di legge.

SA Italia 720B – Esempi di giudizio di coerenza e di conformità

...

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione **(SA Italia) n. 720B** al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

...

SA Italia 720B – Esempi di giudizio di coerenza e di conformità

...

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è **coerente** con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] ed è stata **redatta in conformità** alle norme di legge.

Con riferimento alla **dichiarazione** di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, **non abbiamo nulla da riportare.**

SA Italia 720B – Tipologie del giudizio di coerenza e conformità

Nei casi di espressione di un **giudizio senza modifica sul bilancio**:

- **incoerenza significativa**, esprimere un giudizio sulla coerenza con **rilievi** o **negativo**;
- **mancaza di conformità**, esprimere un **giudizio di non conformità** alle norme di legge;
- **errori significativi**, **dichiarare** tale **circostanza**.

SA Italia 720B – Tipologie del giudizio di coerenza e conformità

Nei casi in cui la relazione sulla gestione **non sia messa a disposizione** in tempo utile o **non sia stata predisposta** o sia stata predisposta **in modo incompleto**. Possibili effetti sul giudizio:

- giudizio con **rilievo** per limitazioni;
- dichiarazione di **impossibilità** di esprimere il giudizio.

SA Italia 720B – Giudizio sul bilancio modificato

Nei casi di espressione di un **giudizio con rilievi** sul bilancio, il revisore deve **valutare i riflessi** sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità e/o sul rilascio della dichiarazione, derivanti dalla parziale inattendibilità del bilancio.

Un giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio **può non avere impatti** sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità.

SA Italia 720B – Giudizio sul bilancio modificato

Nei casi di espressione di un **giudizio negativo** o di una dichiarazione di **impossibilità** di esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore deve concludere di **non essere in grado di esprimere** il giudizio sulla coerenza **né di rilasciare la dichiarazione** su eventuali errori significativi.

SA Italia 720B – Giudizio sul bilancio modificato

In tali casi l'inattendibilità del bilancio, l'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati o le molteplici incertezze **privano** di ogni possibile **significato utile** il giudizio sulla coerenza e sulla conformità e la dichiarazione sugli eventuali errori significativi.

SA Italia 720B – Giudizio sul bilancio modificato

| Tipologia di giudizio sul bilancio | Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità |
|---|---|
| Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio | Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze |
| Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati | Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze |

SA Italia 720B – Giudizio sul bilancio modificato

| Tipologia di giudizio sul bilancio | Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità |
|--|--|
| Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio | Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità |
| Giudizio negativo | Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità |

SA Italia 720B – Esempi di giudizio

Giudizio sul bilancio con modifiche per errori significativi:

A nostro giudizio, **ad eccezione degli effetti** di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione è coerente ...

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 ... non abbiamo nulla da riportare **oltre a quanto già sopra evidenziato.**

SA Italia 720B – Esempi di giudizio

Giudizio sul bilancio con modifica per limitazioni alle procedure:

A nostro giudizio, **ad eccezione dei possibili effetti** di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione è coerente ...

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 ... non abbiamo nulla da riportare **oltre a quanto già sopra evidenziato.**

SA Italia 720B – Esempi di giudizio

Giudizio negativo:

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure ...

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul bilancio d’esercizio, **non siamo in grado di esprimere un giudizio** sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge **né di rilasciare la dichiarazione** di cui all’art. 14, c. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.

SA Italia 720B – Attestazioni scritte

Il revisore deve chiedere agli **amministratori** attestazioni scritte (ISA Italia n. 580) in merito:

- alle loro **responsabilità** per la redazione della relazione sulla gestione, per la coerenza del suo contenuto nonché per la conformità a quanto previsto dalle norme di legge;
- alle **incoerenze** e agli **errori** riscontrati e **non corretti** in quanto ritenuti **non significativi** (ISA Italia n. 450).

SA Italia 720B – Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione del lavoro predisposta ai fini della revisione contabile del bilancio i **risultati** delle procedure previste dal SA Italia 720B (**ISA Italia n. 230**).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

ISA ITALIA 570

LETIZIA TORTORA

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

La **continuità aziendale** è un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'attività di revisione dello stesso.

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

Framework di riferimento:

- Codice Civile, Art. 2423bis, comma 1, punto 1)
- IAS 1, «Presentazione del bilancio»
- ISA Italia 570, «Continuità aziendale»
- Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

CODICE CIVILE - Art. 2423 – bis, comma 1, punto 1) stabilisce che:

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ... "

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

Anche lo IAS 1 – Presentazione del bilancio prevede che:

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento"

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 31 luglio 2017 è stata adottata la nuova versione del Principio di Revisione Isa Italia 570 – Continuità Aziendale, che tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio relativamente alla continuità aziendale e delle implicazioni per la relazione di revisione.

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

La nuova versione del Principio di Revisione Isa Italia 570 – Continuità Aziendale si applica:

- EIP, per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17/6/2016 o successivamente;
- Non EIP, per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6/8/2016 o successivamente (possibile applicazione anticipata).

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

Il presupposto della continuità aziendale implica che la società continuerà la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile come un'entità in funzionamento.

La predisposizione di un bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività.

Introduzione: il presupposto della continuità aziendale

L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale implica che attività e passività siano contabilizzate ipotizzando che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale; di conseguenza la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili, devono essere sufficienti a rimborsare i debiti e gli impegni in scadenza.

ISA Italia 570: la responsabilità della direzione

Gli elementi fondamentali che impattano sulla valutazione da parte della direzione della capacità dell'impresa di operare in un'ottica di continuità aziendale sono:

- l'arco temporale di riferimento;
- le dimensioni e la complessità dell'impresa;
- la disponibilità delle informazioni al momento della valutazione.

ISA Italia 570: la responsabilità della direzione

Il periodo di riferimento della valutazione della direzione aziendale **non può essere inferiore a 12 mesi** dopo la data di riferimento del bilancio.

Lo IAS 1 stabilisce che la direzione deve tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno (ma non limitato a) dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

ISA Italia 570: la responsabilità della direzione

La valutazione della direzione aziendale consisterà in un'analisi della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. La mancanza di un'analisi dettagliata della capacità dell'impresa di operare in continuità, in talune circostanze, può non impedire al revisore di concludere se l'utilizzo del presupposto della continuità da parte della direzione sia appropriato.

ISA Italia 570: la responsabilità della direzione

Esempio estratto dallo standard Assirevi:

Gli **amministratori** sono **responsabili** per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata **informativa** in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la **liquidazione** della Società o per l'**interruzione** dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

Le responsabilità del revisore sono quelle di:

- acquisire elementi probativi sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità, e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
- di concludere se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

Tali responsabilità sussistono anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato per la redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

La valutazione dell'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte del revisore va effettuata:

- in sede di pianificazione dell'attività di revisione;
- durante lo svolgimento delle procedure di revisione;
- nel corso della valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

Quando il revisore verifica l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale deve coprire lo stesso arco temporale utilizzato dalla direzione. Qualora tale arco temporale sia inferiore ai 12 mesi dalla chiusura del bilancio, occorre chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione; in caso di rifiuto da parte della direzione, il revisore dovrà valutare le potenziali implicazioni sulla relazione di revisione.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

Esempio estratto dallo standard Assirevi:

Siamo giunti ad una conclusione sull'**appropriatezza** dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli **elementi probativi acquisiti**, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere **dubbi significativi** sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

ISA Italia 570: la responsabilità del revisore

[continua]

In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a **richiamare** l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a **riflettere** tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Tuttavia, **eventi o circostanze successivi** possono comportare che la Società cessi di operare come entità in funzionamento.

Gli indicatori per valutare la continuità

Il principio ISA 570 fornisce un elenco non esaustivo di “indicatori” che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale; per contro, si precisa che la presenza di uno o più elementi non significa automaticamente che la continuità aziendale debba essere messa in dubbio. La valutazione va effettuata caso per caso valutando l’impresa nel suo complesso.

Gli indicatori per valutare la continuità

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

- indicatori finanziari;
- indicatori gestionali;
- altri indicatori.

Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori o incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti;
- bilanci storici o prospettici con cash flow negativi;

Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori finanziari (segue)

- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- difficoltà nel pagamento dei dividendi;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza o altre clausole contrattuali.

Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture
- comparsa di concorrenti.

Gli indicatori per valutare la continuità

Altri Indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge (come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari);
- procedimenti legali o regolamentari che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

Gli indicatori per valutare la continuità

Altri Indicatori (segue)

- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

ISA Italia 570: le procedure di revisione

Il revisore deve valutare eventuali dubbi sulla continuità aziendale. Si possono avere due casi:

- la direzione ha effettuato la sua valutazione e, quindi, il revisore deve discutere con essa i piani di azione per affrontare tali eventi;
- la direzione non ha effettuato la valutazione e, quindi, il revisore deve discutere con essa su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale.

ISA Italia 570: le procedure di revisione

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere **procedure aggiuntive**, quali la valutazione dei piani futuri dell'azienda, la valutazione dell'attendibilità dei dati di INPUT usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri, il confronto delle previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti con i risultati storici, etc.

ISA Italia 570: le procedure di revisione

Ove le assunzioni della direzione includano il **sostegno finanziario** da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve valutare se richiedere una conferma scritta e se ottenere evidenza del supporto.

ISA Italia 570: le procedure di revisione

Novità della nuova versione dell'ISA Italia 570: il revisore deve verificare che il bilancio fornisca un'informativa adeguata, laddove si verificano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, sebbene, sulla base degli elementi probativi acquisiti egli concluda che non esiste nessuna incertezza significativa.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 1

La direzione ha preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 1 – effetti sull'informativa

Qualora siano state riscontrate incertezze, queste andranno descritte nelle note al bilancio congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 2

La direzione ha identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, ma considerano appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 2 – effetti sull'informativa

In presenza di incertezze significative sulla continuità aziendale, la direzione deve descriverle (esplicitando che trattasi di incertezze significative) nelle note al bilancio. Dovranno essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di adottare il presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 3

La direzione non ritiene appropriato redigere il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.

Continuità aziendale: possibili scenari

SCENARIO 3 – effetti sull'informativa

Ove la direzione non ritenga appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, dovrà descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

1) Incertezza significativa con utilizzo appropriato del presupposto della continuità.

Il revisore deve valutare se nel bilancio:

- sono stati chiaramente descritti gli eventi e/o le circostanze in oggetto;
- è stata esplicitamente indicata l'esistenza di una incertezza significativa.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

In caso affermativo: Conclusioni → giudizio senza rilievi con paragrafo intitolato «Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale»

Il revisore deve evidenziare l'esistenza dell'incertezza significativa e deve richiamare l'informativa resa dagli amministratori in bilancio.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Esempio tratto dallo standard Assirevi:

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di Euro YYY.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

[Continua]

Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

In caso contrario:

Conclusioni → giudizio con rilievi ovvero giudizio avverso (secondo le circostanze) per carenza o omessa informativa.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

2) Molteplici incertezze significative

Qualora sussistono «molteplici incertezze» il revisore in casi estremamente rari può dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, a causa dell'interazione delle molteplici incertezze che rendono pressoché difficile valutare gli eventi o circostanze che comportano il rischio di continuità aziendale.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

3) Incertezza significativa con utilizzo NON appropriato del presupposto della continuità

Se il bilancio è stato redatto con il presupposto della continuità ma a giudizio del revisore l'utilizzo di tale presupposto NON è appropriato, il revisore deve esprimere un giudizio avverso.

ISA Italia 570: conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Rifiuto della direzione di estendere l'arco temporale di riferimento nella valutazione

Il revisore esprime un giudizio con rilievi ovvero può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio non essendo in grado di acquisire elementi probativi sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

ISA ITALIA 320

LETIZIA TORTORA

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

ISA Italia 320 - Introduzione

Versione introdotta con **Determina del MEF – 23 dicembre 2014.**

In vigore per la revisione dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano **dal 1° gennaio 2015.**

ISA Italia 320 - Introduzione

Il principio ISA Italia 320 tratta della responsabilità del revisore nell'applicare il concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.

E' un principio strettamente legato all'ISA Italia n. 450, che illustra le modalità con cui la significatività è applicata nella valutazione dell'effetto degli errori identificati e non corretti.

ISA Italia 320 - Obiettivi

Il documento illustra:

- Il concetto di significatività per il bilancio nel suo complesso
- Il concetto di significatività operativa (o anche Performance Materiality)
- Le regole per la determinazione dei livelli di significatività e per la documentazione dei fattori considerati

ISA Italia 320 – Il concetto di significatività

I quadri normativi sull'informazione finanziaria generalmente chiariscono che:

- gli **errori**, incluse le **omissioni**, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati **singolarmente o nel loro insieme**, siano in grado di **influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori** sulla base del bilancio;

ISA Italia 320 - Il concetto di significatività

[continua]

- i giudizi sulla **significatività** vengono elaborati alla luce delle **circostanze contingenti** e sono influenzati dall'**entità** o dalla **natura di un errore** o da una combinazione di entrambe;
- i **giudizi** su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono **basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria** degli utilizzatori.

ISA Italia 320 – I tre ambiti della significatività

La significatività è tenuta in considerazione per tutta la durata della revisione contabile, infatti va inquadrata in **tre ambiti diversi**:

- nel contesto della pianificazione;
- nella valutazione dell'effetto degli errori identificati nel corso dello svolgimento della revisione contabile;
- nella formazione del giudizio di revisione.

ISA Italia 320 – Significatività e giudizio professionale

La determinazione della **significatività** da parte del revisore è una questione di **giudizio professionale** ed è influenzata dalla **percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio.**

ISA Italia 320 - Significatività e giudizio professionale

Centralità del **giudizio professionale**

- nella definizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di valutazione del rischio;
- nell'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi;
- nella definizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti.

ISA Italia 320 - Significatività e giudizio professionale

Centralità del giudizio professionale anche nella valutazione degli errori non corretti che, singolarmente o nel loro insieme siano inferiori alle soglie di significatività.

Il concetto di significatività non può essere associato esclusivamente alla **natura degli errori.**

ISA Italia 320 - Significatività e giudizio professionale

E' ragionevole per il revisore presumere che gli utilizzatori:

- abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e della contabilità e la volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio;
- comprendano che il bilancio viene redatto e sottoposto a revisione contabile in base a livelli di significatività;

ISA Italia 320 - Significatività e giudizio professionale

[continua]

- riconoscano le incertezze intrinseche [...] di importi basati sull'uso di stime, valutazioni soggettive e nelle considerazioni di eventi futuri;
- prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute in bilancio.

ISA Italia 320 – Significatività e rischio di revisione

Correlazione tra significatività e rischio di revisione

Il **rischio di revisione**, che rappresenta il rischio di esprimere un giudizio sul bilancio non appropriato, **dipende** anche dal rischio di errori significativi.

ISA Italia 320 – Significatività e rischio di revisione

Nello svolgimento della revisione contabile, gli obiettivi generali del revisore sono:

- **acquisire una ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- **predispone una relazione di revisione** sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati raggiunti.

ISA Italia 320 – Significatività e rischio di revisione

Per ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, il revisore deve acquisire **elementi probativi** sufficienti e appropriati, tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

ISA Italia 320 – Significatività e rischio di revisione

Che rapporto esiste tra significatività e rischio di revisione? Essi sono inversamente proporzionali.

Quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di revisione basso e viceversa; il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa quando determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione da svolgere.

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la **significatività per il bilancio nel suo complesso**, cioè definire quell'importo al di sopra del quale un errore o un'omissione nel bilancio può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio stesso.

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

Nel calcolo della significatività, il revisore sceglie un parametro, a cui applicare una percentuale.

Fattori da considerare:

- gli elementi del bilancio e la presenza di voci su cui si concentra l'attenzione degli utilizzatori del bilancio;
- la natura dell'impresa e la fase del ciclo di vita aziendale, nonché l'assetto proprietario e il modo in cui l'impresa si finanzia;
- la volatilità del valore di riferimento.

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

Possibili valori di riferimento nel calcolo della significatività:

- utile ante-imposte (spesso usato nelle società con scopo di lucro);
- ricavi totali;
- totale attivo;
- patrimonio netto.

Questi ultimi due valori possono risultare più appropriati, in presenza di volatilità del risultato ante-imposte.

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

La percentuale da applicare al parametro di riferimento, dipende dal parametro scelto e il parametro, a sua volta, dipende dalla tipologia di società oggetto di revisione; es.:

$\% \text{utile ante imposte} > \% \text{ricavi totali}$

Oppure

Per ONLUS → NO Utile ante imposte

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

Determinato il livello di significatività per il bilancio nel suo complesso, il revisore deve:

- valutare la necessità di definire specifici livelli di significatività da applicare a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
- determinare la significatività operativa per la determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

La necessità di definire specifici livelli di significatività da applicare a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa può nascere quando:

- le leggi, i regolamenti o il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile influenzano le aspettative degli utilizzatori del bilancio in merito alla quantificazione o all'informativa di alcune voci;

ISA Italia 320 – La responsabilità del revisore

- rappresentano voci da cui sono desumibili informazioni chiave in relazione al settore di appartenenza (es. costi di ricerca e sviluppo);
- l'attenzione è concentrata su un particolare aspetto dell'attività dell'impresa di cui viene data informativa separatamente in bilancio (es. recente acquisizione).

ISA Italia 320 – La significatività operativa

Significatività Operativa: l'importo o gli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

ISA Italia 320 – La significatività operativa

Significatività Operativa

<

Significatività per il bilancio nel complesso

La significatività operativa rappresenta in estrema sintesi, il limite al di sotto del quale i saldi o le transazioni non vengono esaminati ai fini della revisione.

ISA Italia 320 – La significatività operativa

Prassi professionale: la significatività operativa è fissata ad una soglia che va dal **50% all'85%** della materialità complessiva (per la scelta di dove collocarsi all'interno del range). La determinazione della % applicata dipende dalle valutazioni effettuate dal revisore in relazione al rischio determinato, all'esperienza acquisita sulla società revisionata, alla natura e numerosità degli errori individuati negli esercizi precedenti.

ISA Italia 320 – La significatività operativa

L'errore trascurabile (ISA Italia n.450), ossia l'importo al di sotto del quale gli errori non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi non avrà un effetto significativo sul bilancio, viene determinato spesso in forma % rispetto alla significatività per il bilancio nel complesso.

ISA Italia 320 – Modifica della significatività

La significatività **non è un dato statico e immutabile**: in presenza di informazioni che – ove conosciute in fase di pianificazione – avrebbero indotto il revisore a calcolare la significatività diversamente sin dall’inizio – **egli dovrà modificare** la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per classi di operazioni, saldi contabili o informativa).

ISA Italia 320 – Modifica della significatività

ATTENZIONE: in caso di un nuovo livello di significatività operativa inferiore rispetto a quello definito in sede di pianificazione, il revisore deve valutare se la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad essere appropriate.

ISA Italia 320 – La documentazione della significatività

Nella documentazione della revisione, bisogna includere:

- la significatività per il bilancio nel suo complesso;
- ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
- la significatività operativa;
- il rationale per il calcolo dei precedenti importi ed eventuali modifiche allo stesso.

ISA Italia 320 – La documentazione della significatività

Se è vero che il calcolo della significatività è demandato al giudizio professionale del revisore, l'aspetto più importante è quello di rendere esplicita **la motivazione** che ha condotto alla scelta di una determinata soglia di significatività e dovrà essere conservato nelle carte di lavoro.

ISA Italia 320 – Significatività e giudizio di revisione

In caso di errore che eccede le soglie di significatività, il revisore discute con la direzione le differenze:

- se la direzione accetta i rilievi e corregge gli errori, il revisore emette un giudizio non modificato;
- se la direzione non corregge gli errori, il revisore emette un giudizio con rilievi, sempre che l'ammontare delle differenze riscontrate non sia pervasivo, oltre che significativo; in tal caso, il giudizio è negativo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

ISA ITALIA 260

VITALIANO TAMBORINI

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

ISA Italia 260 - Introduzione

L'ISA Italia 260 – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance, distingue tra:

- **Responsabili delle attività di governance** (Those Charged with Governance – TCWG), e
- **Direzione** (Management).

ISA Italia 260 - Introduzione

Responsabili delle attività di governance (TCWG)

Le persone responsabili della **supervisione** della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa (processo di predisposizione dell'informazione finanziaria).

I TCWG possono comprendere esponenti della direzione.

ISA Italia 260 - Introduzione

Direzione

La persona o le persone con responsabilità per la **gestione** dell'attività dell'impresa.

Per alcune imprese la direzione può comprendere alcuni o tutti i TCWG.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

Identificazione dei responsabili delle attività di governance

Il revisore deve identificare la persona appropriata, o le persone appropriate, all'interno della struttura di governance dell'impresa a cui effettuare le comunicazioni.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

Sistema tradizionale – collegio sindacale

Sistema dualistico – consiglio di sorveglianza

Sistema monistico – comitato per il controllo sulla gestione (costituito all'interno del consiglio di amministrazione)

Negli **Enti di Interesse Pubblico** (EIP) il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (ex art. 19 D.Lgs. 39/10).

ISA Italia 260 - Introduzione

Oggetto dell'ISA Italia 260

Responsabilità del revisore per la comunicazione con TCWG.

Applicabile **indipendentemente** dalla struttura di governance o dalla dimensione di un'impresa.

Non previste **regole** sulla comunicazione tra il revisore e la direzione o i proprietari dell'impresa.

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

L'ISA Italia 260:

- fornisce un **quadro di riferimento** generale per la comunicazione del revisore con TCWG;
- identifica alcuni **aspetti specifici** da comunicare;
- **non preclude** di comunicare a TCWG qualsiasi altro aspetto.

Altri principi di revisione identificano **ulteriori aspetti** da comunicare (Appendice 1 – ISA Italia 260).

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

La comunicazione reciproca assiste:

- Il **revisore** e **TCWG** nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo;
- Il **revisore** nell'acquisizione di informazioni pertinenti alla revisione contabile da TCWG;
- **TCWG** nell'adempimento della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

Non occorre definire delle **procedure specifiche** a supporto della valutazione della comunicazione reciproca tra il revisore e TCWG.

Una **comunicazione reciproca inadeguata** può indicare un **ambiente di controllo insoddisfacente** e influenzare la valutazione del revisore in merito ai rischi di errori significativi.

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

Il revisore deve **valutare** se la comunicazione reciproca tra il revisore e TCWG è stata adeguata.

In **caso negativo**, il revisore:

- deve valutare l'eventuale **effetto** sulla valutazione dei **rischi di errori significativi** e sulla capacità di acquisire **elementi probativi** sufficienti ed appropriati, e
- deve intraprendere **azioni appropriate**.

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

Se la comunicazione reciproca **non è adeguata**, il revisore può:

- esprimere un **giudizio con modifica** per limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione.
- ottenere un **parere legale** circa le conseguenze di linee di condotta diverse.;

ISA Italia 260 – Comunicazione reciproca

[continua]

- **comunicare** con terze parti o con una autorità di grado più elevato nella struttura di governance esterna all'impresa.;
- **recedere** dall'incarico, ove il recesso sia possibile.

ISA Italia 260 – Obiettivi

- **Comunicare** con chiarezza a TCWG le **responsabilità** del revisore e una descrizione generale della **portata** e della **tempistica** pianificate per la revisione contabile;
- **Ottenere** da TCWG **informazioni rilevanti** ai fini della revisione;

ISA Italia 260 – Obiettivi

[continua]

- **Fornire tempestivamente** a TCWG **osservazioni** significative e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria;
- Promuovere un'efficace **comunicazione reciproca** tra il revisore e TCWG.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

Comunicazioni con un sottogruppo di responsabili delle attività di governance

Se il revisore comunica con un sottogruppo di TCWG (con un comitato) o con un singolo individuo, deve stabilire se è necessario comunicare anche con l'organo di governance.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

Caso in cui tutti TCWG sono coinvolti nella gestione dell'impresa

Gli aspetti comunicati a una o più persone con responsabilità di direzione che hanno anche responsabilità di governance, **non** devono essere **nuovamente** comunicati alle stesse persone in qualità di TCWG.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

[continua]

La comunicazione resa alle persone con responsabilità di direzione deve informare adeguatamente **tutte** le persone con cui il revisore avrebbe comunicato in qualità di TCWG.

ISA Italia 260 – I responsabili delle attività di governance

Sindaco-revisore

Non trattato da ISA Italia 260

CNDCEC – Linee Guide per il Sindaco-Revisore
alla luce degli ISA Italia (luglio 2016)

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare - Responsabilità

Il revisore deve comunicare a TCWG le proprie **responsabilità** nell'ambito della revisione contabile.

- Il revisore è responsabile della formazione e dell'espressione di un giudizio sul bilancio redatto dalla direzione sotto la supervisione di TCWG.
- La revisione contabile del bilancio non solleva dalle rispettive responsabilità né la direzione né TCWG.

Responsabilità già incluse nella **lettera di incarico**.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare - Responsabilità

Gli aspetti da comunicare sono quelli (emersi nel corso della revisione) **rilevanti per TCWG** ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

Il revisore **non** deve definire **procedure di revisione** al fine di identificare ulteriori aspetti da comunicare a TCWG.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare - Responsabilità

Il revisore deve identificare e comunicare gli **aspetti chiave** della revisione nella relazione di revisione (EIP).

Comunicazione di **aspetti particolari** richiesti da leggi o regolamenti, da accordi con l'impresa o da ulteriori disposizioni applicabili all'incarico.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Portata e tempistica

Il revisore deve comunicare a TCWG una descrizione generale della **portata** e della **tempistica** pianificate per la revisione contabile, inclusi i **rischi significativi** che ha identificato.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Portata e tempistica

La comunicazione della portata e della tempistica pianificate può assistere:

- **TCWG** a comprendere meglio il lavoro del revisore, a discutere con il revisore le problematiche relative a rischi e alla significatività;
- il **revisore** a comprendere meglio l'impresa ed il contesto in cui opera.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Portata e tempistica

La comunicazione dei **rischi significativi** identificati dal revisore aiuta TCWG

- a comprendere tali aspetti e il motivo per cui richiedano una **speciale considerazione** nello svolgimento della revisione contabile;
- ad adempiere alla propria responsabilità relativa alla **supervisione** del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Portata e tempistica

Gli aspetti da comunicare possono includere:

- le **modalità pianificate** dal revisore per fronteggiare i **rischi significativi** e le **aree** con un **rischio più elevato** di errore;
- l'approccio del revisore al **controllo interno**;
- l'applicazione del concetto di **significatività**;
- le **competenze specifiche** necessarie, incluso l'utilizzo di un **esperto** del revisore;
- gli orientamenti preliminari del revisore sugli **aspetti chiave** della revisione.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Portata e tempistica

Il revisore rimane il **solo responsabile** della definizione della strategia generale di revisione e del piano di revisione.

La comunicazione con TCWG può **assistere** il revisore nella pianificazione della portata e della tempistica della revisione contabile.

Prestare **attenzione** nel comunicare TCWG la portata e la tempistica pianificate per la revisione per non compromettere l'efficacia della revisione stessa.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Risultati

Il revisore deve comunicare a TCWG il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi delle **prassi contabili** adottate dall'impresa, (principi contabili, stime contabili e informativa).
Utilizzo delle assunzioni chiave nello sviluppo di **stime contabili** (incertezza in quantificazione).
Appendice 2 ISA Italia 260.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Risultati

Il revisore deve comunicare a TCWG le eventuali **difficoltà significative** incontrate nel corso della revisione contabile.

In alcuni casi possono rappresentare una **limitazione** allo svolgimento di procedure di revisione con conseguente espressione di un giudizio con modifica.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Risultati

Il revisore deve comunicare a TCWG, tranne nei casi in cui tutti TCWG siano coinvolti nella gestione dell'impresa:

- gli **aspetti** significativi emersi nel corso della revisione contabile **discussi** o **oggetto di corrispondenza** con la direzione;
- le **attestazioni scritte** richieste.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Risultati

Il revisore deve comunicare a TCWG le eventuali **circostanze** che influiscono sulla forma e sul contenuto della **relazione di revisione**.

- Giudizio con **modifica**;
- Incertezza significativa relativa alla **continuità aziendale**;
- **Aspetti Chiave** della revisione (ISA Italia 701);
- **Richiamo d’informativa** o paragrafo relativo ad **altri aspetti**.

ISA Italia 260 – Aspetti da comunicare – Risultati

Il revisore deve comunicare a TCWG gli eventuali **altri aspetti significativi** emersi durante la revisione contabile rilevanti ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

Modifica della strategia generale di revisione e del **piano di revisione**.

ISA Italia 260 – Obblighi per le revisioni degli EIP

Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

[art. 11 del Regolamento (UE) 537/14]

Conferma annuale per iscritto dell'**indipendenza**.

Discussione con il Comitato di eventuali rischi per indipendenza e le misure adottate per mitigarli.

[art. 6, c. 2 del Regolamento (UE) 537/14]

ISA Italia 260 – Regole sulla comunicazione con TCWG contenute in altri principi

L' **Appendice 1** dell'**ISA Italia 260** elenca altri aspetti da comunicare a TCWG previsti dagli ISA Italia:

ISQC 1 – responsabile dell'incarico di revisione

ISA 240 – frodi o possibili frodi identificate

ISA 250 – non conformità o sospette non conformità a leggi e regolamenti

ISA 250B – problemi emersi dalle verifiche periodiche

ISA 265 – carenze significative nel controllo interno

ISA 450 – errori non corretti

ISA Italia 260 – Regole sulla comunicazione con TCWG contenute in altri principi

- ISA 505** – rifiuti della direzione all'invio di una richiesta di conferma
- ISA 510** – errori nel bilancio dell'esercizio precedente
- ISA 550** – aspetti significativi connessi con le parti correlate
- ISA 560** – eventi successivi
- ISA 570** – dubbi significativi sulla continuità aziendale
- ISA 600** – comunicazione a TCWG di gruppo di specifici aspetti

ISA Italia 260 – Regole sulla comunicazione con TCWG contenute in altri principi

ISA 701 – aspetti chiave della revisione (solo EIP)

ISA 705 – giudizi modificati

ISA 706 - richiami di informativa/paragrafi su altri aspetti

ISA 720 – modifiche da apportare alle altre informazioni

ISA 720B – incoerenze significative tra la relazione sulla gestione e il bilancio, mancanze di conformità e/o errori significativi nella relazione sulla gestione

ISA Italia 260 – Comunicazione di ulteriori aspetti

L'ISA Italia 260 **non preclude** al revisore di comunicare a TCWG qualsiasi altro aspetto.

Aspetti non relativi alla supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria ma **significativi per TCWG** nella supervisione della direzione strategica dell'impresa o degli obblighi dell'impresa in materia di rendicontazione.

ISA Italia 260 – Relazione di revisione EIP e NON EIP

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

ISA Italia 260 – Relazione di revisione solo EIP

Abbiamo fornito a TCWG anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

ISA Italia 260 – Relazione di revisione solo EIP

Tra gli aspetti comunicati a TCWG, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

ISA Italia 260 – Relazione di revisione solo EIP

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione

Il revisore deve comunicare a TCWG:

- la **forma**, la **tempistica** ed il **contenuto** generale previsto per le comunicazioni;
- per **iscritto** se, secondo il proprio giudizio professionale, una comunicazione verbale non sarebbe adeguata;
- **tempestivamente.**

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione - Definizione

Un'efficace comunicazione reciproca include la discussione circa:

- la **finalità** delle comunicazioni;
- la **forma** in cui le comunicazioni saranno effettuate
- le **persone** (audit team e TCWG) che effettueranno le comunicazioni
- l'aspettativa del revisore che la comunicazione sarà **reciproca**
- il **processo per rispondere** a quanto comunicato dal revisore/TCWG

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione - Definizione

Il processo di comunicazione dipende:

- dalla **dimensione** e la struttura di **governance** dell'impresa;
- dalle **modalità** con cui i responsabili delle attività di governance operano; e
- dal punto di vista del revisore in relazione alla **rilevanza** degli aspetti da comunicare.

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione - Forme

Presentazioni strutturate e relazioni scritte.
Discussioni.

Se un aspetto significativo è discusso con un **singolo membro** dei TCWG è appropriato sintetizzare tale aspetto nelle comunicazioni successive affinché tutti i TCWG dispongano di informazioni complete ed equilibrate.

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione - Tempistica

Le comunicazioni relative ad **aspetti di pianificazione** nella **fase preliminare** dell'incarico di revisione.

Le **difficoltà significative** incontrate nel corso della revisione e le **carenze significative** nel controllo interno **non appena possibile**.

ISA Italia 260 – Processo di comunicazione - Tempistica

[continua]

Gli orientamenti preliminari sugli **aspetti chiave** della revisione durante la **discussione sulla portata e tempistica** pianificate per la revisione

Le comunicazioni in merito ai **risultati della revisione**, nell'ambito della **discussione conclusiva**

ISA Italia 260 – Documentazione

Se gli aspetti vengono comunicati **verbalmente**, il revisore deve includerli nella documentazione della revisione indicando quando e a chi sono stati comunicati (anche mediante utilizzo di copia dei verbali redatti dall'impresa).

Se gli aspetti sono stati comunicati **per iscritto**, il revisore deve conservare una copia della comunicazione come parte della documentazione della revisione, in base all'ISA Italia 230.

ISA Italia 260 – Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

La comunicazione tra il revisore e TCWG può essere **meno strutturata** rispetto al caso di società di maggiori dimensioni



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il revisore e i rapporti con gli organi di governance

ISA ITALIA 265

VITALIANO TAMBORINI

19 ottobre 2017 Teatro Carcano

ISA Italia 265 – Concetti generali

Responsabilità del revisore di comunicare a **TCWG** e alla **direzione** le **carenze** nel **controllo interno** identificate nel corso della revisione contabile.

Non ulteriori responsabilità per il revisore nell'acquisizione di una comprensione del controllo interno e nella definizione/svolgimento di procedure di conformità (oltre a quanto previsto da ISA Italia n. 315 e n. 330)

ISA Italia 265 – Concetti generali

Il revisore:

- è tenuto ad acquisire una **comprensione** del **controllo interno** rilevante ai fini della revisione contabile;
- prende in considerazione il controllo interno al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e **non** per esprimere un **giudizio sull'efficacia** del controllo interno.

ISA Italia 265 – Carenza nel controllo interno

Una carenza esiste quando:

- Un controllo è configurato, messo in atto o opera in modo tale da **non consentire** la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
- **Non esiste** un controllo necessario per prevenire, o per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

ISA Italia 265 – Carenza significativa nel controllo interno

Una carenza, o una combinazione di carenze che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione di TCWG.

La significatività di una carenza o di una combinazione di carenze dipende dalla **probabilità** che un errore possa verificarsi e dalla sua **potenziale entità**.

Carenze significative possono esistere **anche** se il revisore **non** ha identificato **errori**.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze nel controllo interno

Il revisore deve stabilire:

- Se ha **identificato** una o più carenze nel controllo interno;
- Se esse, singolarmente o in combinazione, costituiscano carenze **significative**.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze nel controllo interno

Nello stabilire se sono state identificate una o più carenze nel controllo interno, il revisore può **discutere** con la **direzione** in merito ai fatti e alle circostanze rilevanti risultanti dal lavoro svolto.

In alcune circostanze, quando ad esempio i risultati del lavoro sembrano mettere in discussione l'**integrità** e la **competenza** della direzione, **può non essere appropriato** che il revisore ne discuta direttamente con la direzione.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze nel controllo interno

I controlli possono operare **singolarmente** o **in combinazione** con altri.

Una **carezza** nel controllo interno potrebbe **di per sé** non costituire una carezza significativa.

Una **combinazione** di carenze relative allo stesso saldo contabile o informativa può aumentare i rischi di errore in misura tale da generare una carezza significativa.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze significative nel controllo interno

Aspetti da considerare:

- la **probabilità** che le carenze portino in futuro ad errori significativi nel bilancio;
- la possibilità della relativa attività o passività di essere oggetto di **perdita o frode**;
- la soggettività e la complessità della determinazione di **importi stimati** (fair value);
- gli **importi** di bilancio esposti a tali carenze;
- il **volume** di movimenti nel saldo contabile esposto alla carenza o alle carenze

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze significative nel controllo interno

[continua]

- **l'importanza dei controlli**, ad esempio:
 - controlli generali di **monitoraggio**, ai fini della prevenzione ed individuazione di **frodi**, sulla scelta ed applicazione di **principi contabili**, su operazioni significative con **parti correlate**;
 - controlli su operazioni **significative inusuali**;
 - controlli sul processo di predisposizione dell'**informativa finanziaria** di **fine esercizio**.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze significative nel controllo interno

[continua]

- La **causa** e la **frequenza** delle eccezioni individuate a seguito delle carenze nei controlli;
- L'**interazione** della carenza con altre carenze nel controllo interno.

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze significative nel controllo interno

Indicatori di carenze significative nel controllo interno:

- l'evidenza di **aspetti inefficaci** dell'ambiente di controllo;
- l'**assenza** di un **processo di valutazione** dei rischi nell'impresa;
- l'evidenza dell'**inefficacia** del **processo di valutazione** dei rischi dell'impresa;
- l'evidenza dell'**inefficacia** della **risposta** ai rischi significativi identificati;

ISA Italia 265 – Identificazione delle carenze significative nel controllo interno

[continua]

- **errori** individuati dalle procedure di revisione che il controllo interno dell'impresa non ha prevenuto, o individuato e corretto;
- la **nuova redazione** del bilancio già approvato per riflettere la correzione di un errore significativo dovuto a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- l'evidenza dell'**incapacità** della direzione di **supervisionare** la redazione del bilancio.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG

Il revisore deve comunicare **tempestivamente** per **iscritto** a TCWG le carenze significative nel controllo interno identificate durante la revisione.

Nei casi di revisione legale di **EIP** le carenze significative nel controllo interno sono anche oggetto di presentazione, su base annuale, al «Comitato per il controllo interno e la revisione contabile» tramite la **Relazione aggiuntiva** ex-art. 11 del Regolamento Europeo 537/14.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG

La comunicazione scritta del revisore sulle carenze significative è parte integrante della **documentazione** della revisione.

L'**ISA Italia n. 230** stabilisce che la raccolta della documentazione della revisione nella versione definitiva deve essere completata **entro 60 giorni** dalla data della relazione di revisione.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG

Il revisore può comunicare le carenze significative **verbalmente** alla direzione e, se appropriato, a TCWG al fine di aiutarli nel porre in essere azioni correttive tempestive.

Il revisore deve comunque comunicare per **iscritto** le carenze significative.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG

Il **livello di dettaglio** dipende da fattori quali:

- la **natura dell'impresa**;
- la **dimensione** e la **complessità** dell'impresa;
- la **natura delle carenze** significative identificate;
- la composizione della **governance** dell'impresa;
- le **disposizioni di legge o regolamentari** relative alla comunicazione di particolari tipologie di carenze nel controllo interno.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno a TCWG

La comunicazione di una carenza significativa a TCWG e alla direzione in revisioni precedenti non elimina la necessità di **ripetere** la comunicazione qualora non siano state intraprese azioni correttive.

La **mancata attuazione** di una misura correttiva può rappresentare di per sé una **carenza significativa**.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno alla Direzione

Il revisore deve comunicare tempestivamente alla **direzione**, ad un livello di responsabilità appropriato:

- Per **iscritto**, le **carenze significative** che il revisore ha comunicato o intende comunicare a TCWG;
- **Altre carenze** nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno alla Direzione

Il livello appropriato è rappresentato:

- nel caso di **carenze significative**, dall'amministratore delegato o dal direttore amministrativo/finanziario;
- nel caso di **altre carenze** nel controllo interno, dalla direzione operativa che ha un coinvolgimento più diretto nelle aree di controllo interessate.

ISA Italia 265 – Comunicazione delle carenze nel controllo interno alla direzione

Può **non** essere **appropriato** comunicare direttamente alla direzione le carenze significative nel controllo interno che possono mettere in discussione l'**integrità** o la **competenza** della direzione.

ISA Italia n. 250 - comunicazione di casi identificati o sospetti di non conformità a leggi e regolamenti (anche in caso di coinvolgimento di TCWG).

ISA Italia n. 240 - comunicazioni con TCWG nel caso di frodi o sospette frodi che coinvolgono la direzione.

ISA Italia 265 – Comunicazione di altre carenze nel controllo interno

Il revisore può comunicare a TCWG e alla direzione **altri aspetti** del controllo interno identificati nel corso della revisione contabile.
Comunicazione anche **verbale**.

ISA Italia 265 – Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione scritta il revisore deve includere:

- una **descrizione** delle carenze ed una spiegazione dei loro **potenziali effetti**;
- sufficienti informazioni per permettere a TCWG e direzione di comprendere il **contesto della comunicazione**.

ISA Italia 265 – Contenuto della comunicazione

In particolare, il revisore deve chiarire che:

- lo **scopo** della **revisione contabile** era quello di esprimere un giudizio sul bilancio;
- la revisione contabile ha tenuto in considerazione il controllo interno al fine di definire le procedure di revisione e **non** per esprimere un **giudizio sull'efficacia del controllo interno**;
- gli aspetti riportati sono limitati a quelle **carenze** che il revisore ritiene sufficientemente **importanti** da meritare di essere portate all'attenzione di TCWG.

ISA Italia 265 – Contenuto della comunicazione

Non è necessario che il revisore **quantifichi** i potenziali effetti delle carenze significative.

Le carenze significative possono essere **raggruppate**.

Il revisore può includere nella comunicazione scritta:

- **suggerimenti** sulle azioni da intraprendere,
- le **risposte** della direzione (effettive e previste), e
- una dichiarazione su eventuali azioni per verificare la messa in atto delle risposte della direzione.

ISA Italia 265 – Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

Il grado di formalizzazione delle attività di controllo potrebbe variare.

Alcuni tipi di attività di controllo possono non essere necessari alla luce dei controlli eseguiti dalla direzione.

Limitata separazione delle funzioni (pochi dipendenti).

Il proprietario-amministratore può essere in grado di esercitare una supervisione efficace.

Maggiore possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione.

ISA Italia 265 – Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

La comunicazione del revisore a TCWG può essere **meno strutturata** di quella prevista per imprese di maggiori dimensioni.